



Informativa n. 03/IDS/2013

Venezia, giugno 2013

Nel periodo **dal 01.07.2013 al 15.07.2013** i gestori delle strutture ricettive dovranno inviare al Comune la dichiarazione dei pernottamenti per il **2° trimestre 2013**.

La dichiarazione deve essere trasmessa via internet avvalendosi del servizio disponibile sul portale comunale <http://portale.comune.venezia.it/ids/> ed utilizzando le credenziali ottenute in sede di registrazione sullo stesso sito.

Nello stesso periodo i gestori dovranno riversare al Comune le somme incassate nel **2° trimestre 2013** secondo le specifiche di seguito riportate.

## DICHIARAZIONE PERNOTTAMENTI

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero di pernottamenti registrati nel trimestre di riferimento.

I dati richiesti riguardano:

- ✓ il numero dei pernottamenti imponibili, ossia quelli fino a 5 giorni consecutivi, soggetti a tariffa intera e ridotta;
- ✓ il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell'imposta, ossia quelli tassativamente indicati nell'[art. 4 del vigente regolamento](#).

Il sistema, sulla base dei dati dichiarati mediante il Portale, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà l'importo atteso dell'Imposta da riversare al Comune. Tale importo dovrà corrispondere alle somme effettivamente riscosse.

**Il prospetto riepilogativo delle tariffe, suddivise per tipologia di struttura e stagionalità, in vigore dal 31 ottobre 2012 è consultabile nella [pagina dedicata](#) del sito internet del Comune.**

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti del **2° trimestre 2013**, si ricorda che

- ✓ devono essere comunicati tutti i pernottamenti, imponibili ed esenti, registrati dal 01/04/2013 al 30/06/2013 (compresi quelli cominciati la sera del 30 giugno) secondo il criterio temporale;
- ✓ nel form di dichiarazione on line per il 2° trimestre 2013 il gestore dovrà quindi compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti ed esenti;
- ✓ ai soli fini dell'applicazione della tariffa per l'imposta di soggiorno, i mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2013 rientrano nel periodo di alta stagione;
- ✓ il gestore è comunque tenuto ad effettuare la dichiarazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare;
- ✓ esclusivamente ai fini dell'imposta di soggiorno, le variazioni inerenti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.), dovranno essere comunicati mediante il Portale. A tal fine, nel form di registrazione al sito è possibile eliminare la singola struttura ricettiva oppure comunicare la cessazione dell'attività chiudendo completamente la posizione.

Dal 28 marzo 2013, nel caso di variazioni che modificano la classe tariffaria (tipologia e classificazione della struttura) o di cessazione di una singola struttura ricettiva, non sarà più possibile la presentazione on line della dichiarazione dei pernottamenti per il trimestre di riferimento. Gli utenti interessati dovranno, pertanto, contattare l'ufficio tributi.

## RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Gestore della struttura ricettiva può riversare al Comune l'imposta riscossa mediante bollettino di conto corrente postale oppure tramite bonifico sul seguente conto:

n. **1000130813** intestato Città di Venezia Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria  
**IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813**  
**BIC: BPPIITRRXXX**

Per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti errati, è fondamentale indicare nella causale di versamento il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre di riferimento (2° trimestre 2013) ed il numero di protocollo generale assegnato alla dichiarazione, come di seguito specificato:

**CAUSALE DI VERSAMENTO: P.IVA/C.F. – trimestre di riferimento – prot.dichiarazione**

si riporta un esempio:  
00123456789 - 2° trimestre 2013 – prot. 98765/2013.

## AGENTE CONTABILE

Si ricorda che il Gestore delle strutture ricettive, stante la disponibilità (c.d. “maneggio”) di denaro pubblico, è qualificabile come “agente contabile” ed è, pertanto, sottoposto alla vigilanza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Anche in virtù di tale qualificazione, si raccomanda di tenere e conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- ✓ prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
- ✓ copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- ✓ copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune e copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale).

Per approfondimenti al riguardo, è possibile consultare la [sezione del sito comunale](#) a ciò dedicata.

## CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZA, BILANCIO E TRIBUTI  
Settore Gestione Tributi e Canoni

San Marco, 4030      30124 Venezia (Ve)      Tel. 041.2744091      Fax 041.2744050  
Via S. Trentin, 3/e      30174 Mestre Venezia (Ve)      Tel. 041.2746091      Fax 041.2746045  
mail: [info.tributi@comune.venezia.it](mailto:info.tributi@comune.venezia.it) - sito: [www.comune.venezia.it/ids](http://www.comune.venezia.it/ids)

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30 - Mar. Ore 15:00 – 17:00

Le precedenti Circolari Informativa inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#).